



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 175/2016 – ANNO 2022 – ATTO ASSUNTO CON I POTERI SOSTITUTIVI DELLA GIUNTA.**

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

ricordato che, con deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 3.4.2015, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014 - successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 133 del 17.12.2015 e n. 23 del 7.3.2016;

richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP) entrato in vigore il 23.9.2016;

evidenziato che con deliberazione adottata d'urgenza dal Presidente n. 13 del 28.9.2017 - ratificata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 69 del 17.10.2017 - è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSPP, comprensiva della ricognizione delle società a partecipazione diretta ed indiretta e delle decisioni assunte per ciascuna partecipazione;

preso atto che l'art. 20, comma 1, del TUSPP dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

evidenziato che le partecipazioni detenute devono avere carattere di indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, essere quindi coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 25.11.2016, n. 219 con il quale si è realizzato il riordino degli Enti camerali e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell'economia ed a tutela del mercato;

visto l'art. 4 – comma 1 - del TUSPP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

visto il comma 2 del succitato art. 4 che prevede, nei limiti suindicati, che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSPP devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni per le quali ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (art. 26, comma 12-quinquies TUSPP);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

preso atto che l'articolo 26, comma 12-quinquies, del TUSPP prevede l'adozione del piano annuale di razionalizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno e rilevato che lo stesso deve essere inviato - ai sensi dell'art. 5, comma 4, della medesima norma - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

preso atto che, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte dei Conti, sono state quindi predisposte la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate" e la "Revisione periodica delle società partecipate" 2022;

dato atto che la ricognizione riguarda sia le partecipazioni dirette - detenute alla data del 31.12.2021 - nelle quali l'Ente è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

evidenziato che i risultati delle analisi e delle valutazioni effettuate ai sensi dei criteri indicati dal D.Lgs. 175/2016 riportati nei suddetti documenti si possono sinteticamente riassumere come segue:

1. Partecipazioni societarie da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TUSPP e per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:
  - Infocamere Scpa (società del sistema camerale);
  - IC Outsourcing Scrl (società del sistema camerale);
  - Borsa Merci Telematica Scpa (società del sistema camerale);

- TecnoServiceCamere Scpa (società del sistema camerale);
- 2. Partecipazioni in liquidazione alla data del presente provvedimento e per cui sono tuttora in corso le relative procedure:
  - Retecamere Scrl in liquidazione;
- 3. Partecipazioni già oggetto di razionalizzazione e per le quali viene confermata la dismissione:

- Gal Lomellina Srl:

in sede di Ricognizione straordinaria - effettuata nel 2017 ai sensi dell'art. 24 del TUSPP - la partecipazione è stata ritenuta da dismettere in quanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 lettere b) e d) del TUSPP stesso e quindi non più necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Quale modalità di dismissione è stata prevista la messa in liquidazione. L'Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta del 26.5.2018, ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione volontaria della Società dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare un liquidatore. Con nota agli atti di prot. CCIAA n. 22038 del 10.12.2018 la Camera ha chiesto la sollecita convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. Con PEC del 4 dicembre 2019 la Provincia di Pavia e la Camera hanno nuovamente sollecitato la Società affinché procedesse in tal senso.

Si evidenzia, inoltre, che lo Statuto della partecipata prevede: "La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci" e che, pertanto, la Camera – erroneamente – in sede di Revisione periodica delle partecipate detenute al 31.12.2020 (approvata con determinazione del Commissario Straordinario n. 64 del 28.12.2021) ha ritenuto tale società sciolta di diritto dal 1° gennaio 2021 inserendola tra le partecipate cessate.

Con la Revisione oggetto del presente provvedimento si provvede alla rettifica di tale posizione e si conferma la dismissione della partecipata.

- Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese – Ente del Terzo Settore:

la Fondazione, con atto notarile del 21.6.2021, si è trasformata in Ente del Terzo Settore., adottando pertanto un nuovo Statuto. La Camera non ha più ritenuto tale partecipazione essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 26548 del 29.12.2021 ha formalmente comunicato il proprio recesso; pertanto la

partecipazione cesserà con il 31.12.2022;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare, con i poteri sostitutivi della Giunta Camerale, la “Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016” e la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” 2022;

con l’assistenza del Segretario Generale f.f.

d e t e r m i n a

1. di approvare la “Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016” e la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, e 20 del TUSPP, senza necessità di interventi di razionalizzazione:
  - Infocamere Scpa;
  - IC Outsourcing Srl;
  - Borsa Merci Telematica Scpa;
  - TecnoServiceCamere Scpa;
3. di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di:
  - Retecamere Srl
4. di dare mandato al Segretario Generale pro tempore per ogni adempimento necessario e opportuno a dare attuazione alle risultanze della “Revisione periodica delle società partecipate” di cui al punto 1);
5. di trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente provvedimento e i relativi allegati, nonché di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Merlino

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.